

1 - Modifica dell'art. 2 delle condizioni generali di polizza.

Il Direttore Generale ricorda che l'art. 2 delle Condizioni Generali di Polizza stabilisce quanto segue:

"Decorso sei mesi dall'emissione, la polizza è incontestabile per reticenze o per dichiarazioni erronee rese dall'assicurato (o dal contraente) nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso di malafede, e salvo la rettifica del capitale in base all'età vera dell'assicurato, quando quella denunciata risulti errata.

Con tale clausola l'Istituto può chiedere, entro i primi sei mesi di vita del contratto, l'annullamento del contratto stesso per errore in seguito a dichiarazioni non conformi al vero o per reticenze, rese ambedue senza la cosciente volontà da parte dell'assicurato.

Trascorso il periodo di sei mesi la polizza diviene incontestabile, salvo il caso di malafede da parte dell'assicurato.

La "malafede", secondo l'interpretazione data dall'Istituto si ha quando l'assicurato sciutamente e con deliberato proposito tace circostanze o afferma cose difformi dal vero, pur sapendo che l'assicuratore